

**LE NUOVE DEFINIZIONI E I DIVERSI EFFETTI GIURIDICI  
DELLE COPIE INFORMATICHE, DELLE COPIE ANALOGICHE E DEI DUPLICATI**

- DI LUIGI NEIROTTI, AVVOCATO IN MILANO -

**1. Premessa**

Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, ha introdotto una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito il "CAD"). Tale provvedimento di modifica discende da apposita delega al Governo, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, con l'obiettivo (tra l'altro) di *"modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali"*.

Le modifiche che sono scaturite da tale provvedimento normativo, ispirate dunque da un obiettivo di semplificazione, hanno inciso in modo significativo in alcuni istituti del CAD. Nel seguito del presente documento analizzeremo le nuove disposizioni in materia di copie informatiche, copie analogiche e duplicati di documenti (informatici o analogici), ponendole a raffronto con il quadro normativo immediatamente precedente al fine di apprezzare le differenze intercorse e valutare la portata degli interventi specialmente in termini di efficacia dei documenti risultanti.

**2. Evoluzione normativa**

Da un punto di vista storico il primo riferimento normativo cui risalire nell'esame dell'evoluzione delle norme rilevanti in tema di copie e duplicati di documenti informatici è senza dubbio l'ormai storico art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (meglio nota come Legge "Bassanini 1). Per la verità tale norma non recava alcun riferimento specifico a copie e duplicati, limitandosi a disciplinare in generale l'archiviazione di tali documenti informatici e rinviando ad apposito provvedimento regolamentare la definizione dei "criteri e le modalità di applicazione" relativi alle nuove categorie di documenti informatici introdotti.

Nel successivo Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 "Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59" si trova, all'art. 6, per la prima volta nel nostro ordinamento, la disciplina relativa alle "copie di atti e documenti" che, invero, ha costituito il telaio su cui si è innestata – per lungo tempo – l'impianto normativo successivo.

A distanza di breve tempo il DPR 513/07 è stato abrogato con l'adozione del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (Testo Unico della Documentazione Amministrativa) il quale ha affrontato in modo più ampio l'argomento delle copie e dei duplicati dei documenti, dedicandovi l'intera Sezione IV "Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni". La disciplina di maggiore interesse ai fini della nostra indagine risulta contenuta nell'art. 20 (che aveva natura regolamentare) dedicata a "Copie di atti e documenti informatici". Altre disposizioni della Sezione IV disciplinano le copie autentiche e l'autenticazione di sottoscrizioni.

L'art. 20 del DPR 445/2000 ha subito – in seguito – una serie di modifiche introdotte dall'art. 6 del decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2003, n. 137 "Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10" che tuttavia hanno modificato la disciplina delle copie solo con riguardo alla definizione delle firme elettroniche utilizzabili, giusto recepimento del quadro normativo uniforme in materia di firme elettroniche introdotto dalla direttiva europea 1999/96/CE e recepita nel nostro ordinamento attraverso il citato D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (che tante discussioni ha generato tra i giuristi esperti di firme elettroniche e di documento informatico).

Da ultimo in argomento è intervenuto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" che ha abrogato le norme precedenti e fornito una nuova disciplina in materia di copie, estratti e duplicati inizialmente con l'art. 22 dedicato a "Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni" e l'art. 23 dedicato a "Copie di atti e documenti informatici".

In un primo momento l'art. 22 del CAD è stato modificato nella rubrica dall'art. 10 del D.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che è stata sostituita con "Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione".

Successivamente l'art. 22 del CAD ha subito due interventi.

Dapprima il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale" ha disposto l'inserimento del comma 2-bis per la disciplina delle copie su supporto cartaceo di documento informatico, colmando così una lacuna normativa protrattasi a lungo che aveva creato numerose difficoltà a giuristi ed operatori del diritto, specialmente in ambito processuale.

In un secondo momento è intervenuto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (successivamente convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.) che ha inciso in modo profondo nella disciplina relativa alla copia informatica di documento in origine analogico, abolendo la distinzione (ormai usuale) tra originale "unico" e "non-unico" e di fatto la necessità del ricorso al notaio o al pubblico ufficiale per l'attestazione di conformità

all'originale.introducendo la possibilità della certificazione della conformità all'originale da pubblica amministrazionee del detentore del documento stesso.

Da ultimo, con l'art. 15 del D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, sono state introdotte le “Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” che ci hanno condotto alla formulazione attuale, oggetto dell'esame di questo scritto.

### **3. Quadro normativo attuale di riferimento e definizioni applicabili**

Dopo la modifica introdotta del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, dunque, il sistema precedente del CAD per la disciplina di copie, estratti e duplicati di documenti informatici e documenti analogici basato su una bipartizione:

- art. 22 - Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione;
- art. 23 - Copie di atti e documenti informatici;

passa ad una struttura più complessa ed articolata basata su cinque articoli del CAD:

- art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici;
- art. 23 - Copie analogiche di documenti informatici;
- art. 23-bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici;
- art. 23-ter - Documenti amministrativi informatici;
- art. 23-quater - Riproduzioni informatiche.

In estrema sintesi possiamo dire che le principali novità introdotti dalle modifiche al CAD si sostanziano in un cambiamento:

- dell'ordine espositivo delle varie disposizioni con ripartizione in un numero maggiore di articoli;
- di alcune definizioni relative alle modalità di realizzazione delle copie o duplicati;
- nel valore giuridico di alcuni documenti derivati in funzione del “presupposto” o della modalità di realizzazione.

Da un punto di vista generale, osservando l'evoluzione delle norme come sopra sintetizzata, possiamo dire che il legislatore del nostro ordinamento ha delineato la seguente evoluzione che si articola in quattro momenti fondamentali (che hanno invero creato un certo sconcerto tra gli operatori industriali in ragione dei continui cambi e dell'incertezza derivante che mette a rischio ingenti investimenti realizzati):

1. intervento obbligatorio del notaio o del pubblico ufficiale per la validità della copia e dell'estratto, per tutti i casi di copia informatica di documento in origine cartaceo;
2. intervento obbligatorio del notaio o del pubblico ufficiale per validità della copia e dell'estratto, solo per il caso di copia informatica di documento originale unico in origine cartaceo;
3. possibilità di realizzazione della copia e dell'estratto per il caso di copia informatica di documento originale in origine cartaceo, per qualsiasi tipologia di documento, a condizione che la conformità sia garantita da chi detiene la copia (con la propria firma digitale). Intervento obbligatorio del notaio o del pubblico ufficiale per garantire conformità all'originale solo per particolari tipi di documento originali unici, individuati dal legislatore in base ad esigenze di natura pubblicistica;
4. intervento del notaio o del pubblico ufficiale per efficacia probatoria equivalente all'originale (fino a querela di falso) della copia per immagine su supporto informatico di documento originale formato in origine su supporto analogico; efficacia probatoria equivalente all'originale – qualora non disconosciuta – della copia per immagine su supporto informatico di documento originale formato in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche.

Come si nota, il legislatore ha seguito una specie di evoluzione circolare, partendo da una situazione dove solo il notaio o il pubblico ufficiale potevano realizzare copie informatiche di documenti in origine cartacei ed approdando, dopo diversi tentativi, ad una situazione dove si ha certezza degli effetti giuridici (con efficacia probatoria equivalente all'originale) di una copia informatica di documento in origine analogico solo con l'intervento del notaio o del pubblico ufficiale, dato che in assenza dell'intervento di uno dei due l'efficacia probatoria della copia realizzata risulta valida solo qualora la copia non sia disconosciuta (dall'interessato) ovvero superi un procedimento di riconoscimento.

Si è passati dunque da una sistema dove l'intervento del notaio o del pubblico ufficiale era richiesto in ragione della natura e tipologia del documento (in origine per tutti e poi, via via, restringendolo al solo caso degli originali unici) ad una situazione dove l'intervento del notaio o del pubblico ufficiale vale come presupposto giuridico di efficacia probatoria equivalente all'originale (senza possibilità di disconoscimento, quindi fino a querela di falso), non risultando – tuttavia – prive di tutela, o meglio di efficacia probatoria – tutte le copie di documenti in origine analogici realizzati senza l'intervento del

notaio o del pubblico ufficiale, salvo – come detto – affrontare il possibile disconoscimento e l'incertezza di un procedimento di accertamento, con conseguente onere della prova.

Con le modifiche al CAD sono anche state introdotte, nell'art. 1, una serie di definizioni, in parte modificate rispetto al passato, per la maggior parte nuove, che risultano molto rilevanti ai fini dell'analisi della normativa che disciplina nel nostro ordinamento copie estratti e duplicati:

- *i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;*
- *i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;*
- *i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;*
- *i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;*
- *p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;*
- *p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;*
- *v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;*

Come si può facilmente notare sono state introdotte nuove definizioni per disciplinare le copie di documenti analogici, distinguendo tra la copia informatica e la copia per immagine: nel primo caso risulta identico il contenuto ma non la forma mentre nel secondo la copia è realizzata mediante riproduzione integrale del documento originale (scansione dell'immagine).

Del pari è stata introdotta una distinzione tra la copia informatica del documento informatico ed il duplicato informatico, indicando nel secondo caso un "clone" del file originale, stesso contenuto e stesso formato, mentre nel primo caso si avrebbe coincidenza del contenuto ma non del formato.

Sono state eliminate le definizioni di riversamento diretto e sostitutivo.

Nuova anche la definizione di documento analogico, mentre viene abbandonato qualsiasi riferimento al documento cartaceo (ricompreso nella definizione di documento analogico).

Da ultimo si deve notare che la definizione di “originale non unico” sopravvive solo per indicare una particolare categoria di documenti che non possono essere distrutti dopo il passaggio alla conservazione sostitutiva.

#### **4. Copie, estratti, duplicati e riproduzioni: disciplina di dettaglio ed efficacia in base alla nuova disciplina**

##### *4.1 Riproduzioni informatiche*

Non si registra alcuna variazione tra l'attuale disciplina e la precedente in vigore se non che la modifica all'art. 2712 del codice civile è ora spostata in un autonomo art. 23-quater. Definizione ed effetti giuridici sono invariati.

##### *4.2 Duplicazione e copie documenti della pubblica amministrazione*

Le modifiche al CAD hanno introdotto alcune lievi modifiche su questo argomento. Mentre in precedenza (art. 22) la disciplina riguardava “Riproduzioni e copie di atti, dati e documenti della pubblica amministrazione su diversi tipi di supporto”, con definizione indifferenziata, l'attuale disciplina (art. 23-ter) distingue “Duplicazioni e copie di atti, formati dalla pubblica amministrazione e “dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione su diversi o identici tipi di supporto”.

Risultano evidenti le differenze: sono state eliminate le riproduzioni, per evitare confusioni e sono stati distinti gli atti formati dalla pubblica amministrazione, per i quali possono essere realizzati “duplicati e copie”, dai dati che sono invece (meramente) detenuti dalla pubblica amministrazione. Inoltre è stata introdotta un'importante distinzione tra “diversi” o “identici” tipi di supporto.

Non vi sono invece differenze nelle conseguenze giuridiche: rimane fermo che duplicazioni e copie (di atti formati), così come di dati (detenuti) “possono essere effettuate per usi consentiti dalla legge”.

##### *4.3 Copie su supporto informatico di documenti effettuati della pubblica amministrazione*

Mentre in precedenza (art. 22) la disciplina del CAD individuava “Copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro supporto”, l'attuale disciplina individua con maggiore precisione “Copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero detenuti dalla pubblica amministrazione”.

Dal punto di vista delle conseguenze giuridiche non vi sono invece differenze sostanziali, salvo il ricorso ad una diversa classificazione. Mentre in precedenza si stabiliva che dette copie su supporto informatico “sostituiscono gli originali da cui sono tratte”, con un'accezione dunque di mera sostituzione, nella nuova formulazione in vigore si precisa che tali copie hanno il “medesimo valore giuridico degli originali da cui

sono tratte”, con maggiore pregnanza giuridica basata sull’equivalenza del valore conseguito dalla copia. Rimango invariati i presupposti per il conseguimento dell’equivalenza del valore giuridico: “la conformità all’originale deve essere assicurata da un funzionario delegato nell’ambito del proprio ordinamento mediante l’utilizzo della propria firma digitale o qualificata nel rispetto delle Regole tecniche”.

#### 4.4 Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

In questo caso la disciplina prevista in precedenza (art. 23) differiva solo lievemente dalla nuova disciplina (art. 23-bis) dato che la definizione precedente si riferiva in modo compendioso a “Duplicati, copie e estratti di documenti informatici” mentre l’attuale distingue in modo più preciso tra “Duplicati informatici” e “Copie ed estratti informatici del documento informatico”, marcando quindi una differenza tra i duplicati e le copie ed estratti.

Significative sono invece le differenze per quanto riguarda gli effetti giuridici. Innanzitutto la precedente disciplina risultava uniforme per duplicati, copie ed estratti e stabiliva piena validità a tutti gli effetti di legge se conformi alle vigenti regole tecniche, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto.

L’attuale disciplina distingue invece gli effetti giuridici dei “duplicati informatici” da quelli delle “Copie ed estratti informatici del documento informatico”. Andando per ordine, la situazione per i duplicati ora qualificati informatici, in realtà, non cambia molto, dato che è previsto che essi abbiano “il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti se prodotti in conformità alle regole tecniche”. Come si nota, anche in questo caso la “piena validità a tutti gli effetti di legge” è evoluta nel “medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge”, espressione invero più precisa da un punto di vista giuridico. Da un punto di vista sistematico tuttavia occorre notare come per la prima volta nel nostro ordinamento compaia una conferma normativa del crisma di assoluta equivalenza tra originale e duplicato informatico (al punto che risulterà difficile distinguere il duplicato).

Diverso il caso di “copie ed estratti informatici del documento informatico”. In questo caso la “piena validità a tutti gli effetti di legge se conformi alle vigenti regole tecniche, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto” viene sostituita, e per certi versi “potenziata” con un riconoscimento giuridico molto più importante dato che viene prevista la “stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte” sotto la condizione che siano prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche e con una interessante e fondamentale distinzione di situazioni:

- la conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- la conformità non è espressamente disconosciuta:

Si tratta di una delle maggiori innovazioni del CAD i cui effetti, vedremo, appaiono anche maggiormente pregnanti per le copie informatiche di documento in origine analogico.

Nel caso dell'intervento preventivo del notaio o del pubblico ufficiale per la realizzazione della copia o dell'estratto informatico del documento informatico, in virtù della garanzia di conformità all'originale attestata dal pubblico ufficiale, gli effetti probatori sono garantiti. Nel caso in cui manchi tale intervento, ossia manchi l'attestazione di conformità all'originale la copia o l'estratto informatico di documento informatico non risulta priva di effetti giuridici, salvo che non sia disconosciuta. In questo caso sarà possibile percorrere la via giudiziale del riconoscimento (non è dato sapere in base a quale procedimento), vincendo l'onere della prova.

Da notare che nella nuova disciplina è stato abbandonato il concetto del riversamento (diretto e sostitutivo) interamente rimpiazzato dalla disciplina del duplicato informatico o della copia informatica.

#### 4.5 Copia su supporto analogico di documento informatico

La novità principale che emerge dalle modifiche al CAD (art. 23) riguarda la diversa definizione di supporto utilizzato al fine della realizzazione di una copia di un documento informatico. Mentre in precedenza il riferimento era al "supporto cartaceo" o altro tipo di supporto (non meglio identificato) si passa ora al "supporto analogico" ed è stata estesa la possibilità all'utilizzo della firma elettronica avanzata, accanto alla qualificata o digitale, secondo la nuova tipologia e definizione (semplificata, secondo quanto previsto nella delega normativa) introdotta dalle modifiche al CAD.

Quanto agli effetti giuridici sono due gli aspetti da evidenziare. Mentre in precedenza si stabiliva che le copie su supporto cartaceo di documento informatico "sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte" si è passati ora a stabilire che "hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte", anche in questo caso con maggiore precisione e pregnanza giuridica rimpiazzando il concetto di sostituzione con efficacia probatoria.

Posto quanto sopra, anche per le copie su supporto analogico di documento informatico si pone la duplice possibilità, ovvero che l'efficacia probatoria dell'originale da cui le copie sono tratte è possibile:

- se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; ovvero,
- se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Anche in questo caso vale il commento precedente: nel caso dell'intervento preventivo del notaio o del pubblico ufficiale per la realizzazione della copia su supporto analogico del documento informatico, gli effetti probatori sono garantiti. Nel caso in cui manchi tale intervento, tale copia su supporto analogico di documento informatico non risulta priva di effetti probatori, salvo che non sia disconosciuta ovvero superi il conseguente vaglio giudiziale in un procedimento di riconoscimento.

Interessante novità è prevista dal comma 5 dell'art. 23-ter ove si stabilisce che “al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle Regole Tecniche e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico”. Si tratta dell'applicazione del cd. “Timbro digitale” di cui si è parlato e teorizzato parecchio nel passato e che non aveva ancora trovato un riconoscimento esplicito nel nostro ordinamento. Tale possibilità probabilmente troverà buona accoglienza tra le pubbliche amministrazioni locali, specialmente in tema di applicazioni di e-government ed anche tra le imprese pubbliche e private.

#### 4.6 Copia informatica di documento analogico. Copia o riproduzione di depositario pubblico

La modifica al CAD non ha introdotto vistosi cambiamenti nel regime della formazione di documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo realizzati dai pubblici depositari ai sensi degli art. 2714 e 2715 cod. civ..

Unica differenza risulta l'eliminazione della categoria “riproduzione” e la specificazione (nel nuovo art. 22) che gli atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo di cui si realizza copia su documento informatico sono “formati in origine su supporto analogico”.

Quanto agli effetti viene confermato, senza variazioni, che hanno piena efficacia ai sensi degli articoli 2714 e 2715 cod. civ. se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Rispetto al regime normativo precedente viene inoltre specificato (forse un po' tautologicamente) che la loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. Da notare che per i pubblici depositari autorizzati non è previsto l'utilizzo della nuova firma elettronica avanzata (mentre ci si sarebbe aspettati che per tale categoria di soggetti sarebbe stato possibile. Si tratta probabilmente di una svista del legislatore).

#### 4.7 Copia informatica di documento analogico – Copia per immagine

Veniamo ora al tema di maggiore applicazione, che ha suscitato maggiore interesse e per il quale sono intervenute le maggiori novità.

La modifica al CAD ha introdotto una nuova definizione con riguardo alle copie informatiche di documenti in origine cartacei: si parla ora (art. 22, comma 1) di “Copia per immagine su supporto informatico di documento originale formato in origine su supporto analogico”, ponendo dunque l'accento sulla “copia per immagine” con riguardo alla categoria più ampia di documenti “analogici” in cui si ricomprendono ora documenti in origine cartacei o formati su altro tipo di supporto.

Le nuove definizioni e i diversi effetti giuridici  
delle copie informatiche, delle copie analogiche e dei duplicati

---

Accanto a tale nuova definizione di copia informatica per immagine di documento analogico si affianca una seconda possibilità (art. 22, comma 2) che prevede la “copia per immagine su supporto informatico di documento originale formato in origine su supporto analogico (realizzata) nel rispetto delle regole tecniche”.

La distinzione non sembra rilevante tanto per le modalità di realizzazione della copia quanto per gli effetti probatori conseguenti.

Occorre a questo punto fare un breve passo indietro. Già dalla modifica introdotta dal cd. “pacchetto anticrisi” (2008) era stata abbandonata la distinzione tra documento originale “unico” e “non unico”, rendendo possibile l’attestazione di conformità all’originale da parte di chi detiene il documento.

Prima di addentrarci nel nuovo regime normativo scelto dal legislatore conviene riassumere i passaggi fondamentali che hanno accompagnato l’evoluzione del concetto di copia informatica di documento in origine cartaceo (ora analogico) e disciplinato gli effetti giuridici:

1997	DPR 513/97	Copie su supporto informatico di (tutti i) documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico (senza distinzione)  conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con le modalità indicate nelle cd. Regole Tecniche
2000	DPR 445/2000  Testo Unico della documentazione amministrativa	IDEM
2004	DM 24.1.2004  Conservazione sostitutiva a fini fiscali	IDEM
2004	Deliberazione CNIPA n. 11/2004	Viene introdotta la distinzione tra originale unico e non unico. Solo nel primo caso è richiesto l’intervento del notaio o del pubblico ufficiale per la conservazione sostitutiva.

Le nuove definizioni e i diversi effetti giuridici  
delle copie informatiche, delle copie analogiche e dei duplicati

---

2005	D.lgs 2005/82 CAD	Viene codificata nell'art. 1 (comma 1, lettera v) la definizione di "originale unico" e dall'art. 23, commi 4 e 5 la distinzione di modalità per la realizzazione di copia informatica di originale cartaceo tra documento originale unico, che richiede l'intervento del notaio o del pubblico ufficiale, e non unico che non richiede tale intervento essendo sufficiente quello del responsabile della conservazione del medesimo
2008	D.lgs 2005/82 CAD modificato dal cd. "Pacchetto anticrisi"	Abbandonata la distinzione tra "originale unico" e "originale non unico" e stabilita come regola l'attestazione della conformità all'originale da parte di chi detiene il documento e come eccezione la necessità dell'intervento del notaio o del pubblico ufficiale per il caso di documento originale unico sottoposto a particolare tutela per esigenze di tipo pubblicistico.

Dunque, nel regime iniziale del CAD (2005):

Copie informatiche di documenti originali unici	sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte	se la loro conformità all'originale è <b>autenticata</b> da un <b>notaio o da altro pubblico ufficiale</b> a ciò autorizzato  con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
Copie informatiche di documenti originali NON unici		se la loro conformità all'originale è <b>assicurata</b> dal <u>responsabile della conservazione</u>  mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche

Le nuove definizioni e i diversi effetti giuridici  
delle copie informatiche, delle copie analogiche e dei duplicati

---

nel regime del CAD modificato dal cd. "Pacchetto anticrisi" (2008):

Copie informatiche di <b>qualsiasi tipologia</b> di documenti analogici <b>originali</b> , formati in origine su supporto cartaceo o sul altro supporto non informatico	sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte	se la loro conformità all'originale è assicurata da <b>chi lo detiene</b> mediante l'utilizzo della <b>propria firma digitale</b> e nel rispetto delle Regole Tecniche
Copie informatiche di documenti analogici originali unici, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, individuati con DPCM	permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale	deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico

mentre nel nuovo regime in vigore dopo le modifiche al CAD (2010):

Copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico	hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte	se la loro conformità è <b>attestata</b> da un <b>notaio</b> o da altro <b>pubblico ufficiale</b> a ciò autorizzato con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
Copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico <u>nel rispetto delle regole tecniche</u>		se la loro conformità all'originale <b>non</b> è <b>espressamente disconosciuta</b>

Il legislatore, dunque, ha nuovamente mutato orientamento, per la quarta volta possiamo dire. In base al nuovo regime normativo, permane l'assenza di distinzione tra originale unico e non unico che ormai diventano categorie storiche del passato.

In base al nuovo assetto, l'attestazione della conformità all'originale da parte del notaio o del pubblico ufficiale autorizzato non risulta strettamente indispensabile, dato che la stessa conseguenza giuridica, l'efficacia probatoria equivalente all'originale, è conseguibile anche senza il loro intervento.

In realtà una differenza esiste ed è molto rilevante:

- se la conformità è autenticata dal notaio o dal pubblico ufficiale si ha un'efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2703 cod. civ., superabile con la querela di falso;
- se la conformità non è autenticata dal notaio o dal pubblico ufficiale, sorge la necessità del rispetto delle Regole tecniche e si ha un'efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 cod. civ. superabile con il disconoscimento (che innescherà il processo di verifica ai sensi dell'art. 214 e seguenti c.p.c.).

naturalmente, in assenza di disconoscimento (ex-post) non si determinano differenze nell'efficacia probatoria.

In base a quanto disposto ora, si può ritenere che il ricorso sistematico all'autenticazione del notaio o del pubblico ufficiale risulti una scelta da pianificare a priori al fine di avere certezza strutturale, sulle conseguenze giuridiche di tale attività specialmente se operata in ambito industriale.

La possibilità (alternativa) dell'efficacia probatoria se non disconosciuta pare fornire utile elemento per tutti quei casi in cui in sede di giudizio non si disponga di altro mezzo di prova. In questo senso, la modifica attribuisce rilevanza giuridica processuale ad un numero notevole di documenti che in precedenza sarebbero stati privi di rilevanza.

Solamente per completezza, giova ricordare la disciplina prevista dall'art. 2719 del codice civile con riguardo alle "copie fotografiche di scritture" (che non ha subito modificazioni):

*"Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"*

ove troviamo lo stesso principio ora adottato dal CAD: piena efficacia probatoria nel caso dell'intervento del pubblico ufficiale; in assenza dell'intervento di quest'ultimo piena efficacia se non espressamente disconosciuta.

#### 4.8 Copia informatica di documento analogico – Conservazione

In base alla modifica al CAD, la nuova disposizione (art. 22) che disciplina la conservazione dei documenti in origine analogici di cui si sia realizzata copia informatica prevede che tali copie "sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico" ed inoltre

che siano “idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge” salvo – secondo quanto sarà previsto dal un DPCM di prossima emanazione – che per particolari tipologie di documenti analogici originali unici nei confronti dei quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico in ragione di esigenze di natura pubblicistica.

Per tali particolari documenti, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico

Fino alla data di emanazione del DPCM, per tutti i documenti analogici originali unici permane obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

\* \* \*

Milano, 15 maggio 2011

Luigi Neirotti  
Avvocato in Milano  
[luigi.neirotti@it.ey.com](mailto:luigi.neirotti@it.ey.com)